

# **Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)**

**Modifica del 19 giugno 2015**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 7 novembre 2014<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 14 gennaio 2015<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

L'ordinanza del 3 ottobre 2003<sup>3</sup> sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 16c*

**Sezione 8:**

**Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione  
dell'infrastruttura elettronica**

*Art. 16c*      Basi legali e competenze

<sup>1</sup> L'ordinanza del 22 febbraio 2012<sup>4</sup> sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione si applica per analogia anche ai membri dell'Assemblea federale e ai collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari, salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Le competenze che l'ordinanza sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione attribuisce al servizio previsto dal piano di protezione dei dati di un organo federale sono assunte, per quanto concerne l'Assemblea federale e le segreterie dei gruppi parlamentari, dall'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale.

*Art. 16d*      Analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso  
o sospetto di abuso

<sup>1</sup> Se una proposta di analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso è presentata all'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale,

1    FF **2015** 913

2    FF **2015** 923

3    RS **171.115**

4    RS **172.010.442**

questi ne informa per scritto la persona interessata e chiede il suo consenso all'analisi.

<sup>2</sup> Prima dell'analisi il delegato della Delegazione amministrativa verifica:

- a. che il sospetto concreto di abuso sia sufficientemente comprovato per scritto oppure che l'abuso sia documentato; e
- b. che la persona interessata sia stata informata per scritto dell'esistenza di un sospetto concreto di abuso o dell'abuso documentato.

<sup>3</sup> Se non vi è il consenso della persona interessata, l'analisi deve essere autorizzata:

- a. per i deputati: dalla Delegazione amministrativa;
- b. per i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari: dal presidente del gruppo interessato.

<sup>4</sup> L'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale incarica i Servizi del Parlamento (gestore) di procedere a un'analisi nominale di dati amministrati o non amministrati concernenti la persona interessata.

<sup>5</sup> I Servizi del Parlamento trasmettono il risultato dell'analisi all'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale. Quest'ultimo ne informa la persona interessata e la Delegazione amministrativa o il presidente del gruppo parlamentare interessato.

*Art. 27 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La Delegazione amministrativa nomina un incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale. Questi è competente, in tutti i settori della sicurezza, della pianificazione e dell'organizzazione di misure di protezione per deputati e collaboratori dei Servizi del Parlamento.

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore della presente ordinanza dell'Assemblea federale.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2015

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il presidente: Claude Hêche

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

*Entrata in vigore*

La presente ordinanza entra in vigore il 7 settembre 2015.

21 agosto 2015

Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

